



Prot. n.
Da citare nella risposta

124/126922/02-10

Data 24.10.2005

Allegati

Risposta al foglio del
numero

Oggetto: D.M. 14 settembre 2005 **"Norme tecniche per le costruzioni"**.
Comuni di nuova classificazione e applicazione art. 104 del D.P.R. 380/2001.

Trasmessa via e-mail

Ai Presidenti delle Federazioni regionali degli
Ingegneri, degli Architetti
Al Presidente dell'Ordine dei Geologi della
Toscana
Al Presidente del Comitato regionale dei Geometri
Al Presidente regionale dei Periti Industriali
Ai Presidenti degli Ordini provinciali degli Architetti,
degli Ingegneri
Ai Presidenti dei Collegi provinciali dei Geometri
Ai Presidenti dell'U.N.C.E.M., A.N.C.I., U.P.I.
Al Presidente dell'A.N.C.E.
della Toscana

LORO SEDI

In riferimento alle precedenti comunicazioni, si evidenzia quanto riportato nella nota del 21 Ottobre 2005 del Ministro delle Infrastrutture, inviata al Presidente della Conferenza delle regioni e delle autonomie locali e ricevuta per fax questa mattina.

Dato atto delle richieste di chiarimenti ricevute da alcune regioni e comuni, il ministero delle infrastrutture ritiene che:

"Relativamente all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 104 del DPR 6 giugno 2001 n. 380, l'OPCM 3274/03, all'art.2 ,comma 2, ha dato facoltà agli operatori di progettare e costruire con la classificazione sismica previgente, fino all'entrata in vigore delle nuove norme tecniche.

Ne deriva, quindi, che le disposizioni di cui citato art. 104 sono da applicarsi per le opere la cui esecuzione è successiva all'entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni, ovvero dal 24 ottobre 2005".

Se da un lato la nota del Ministro delle Infrastrutture introduce un forte elemento chiarificatore dall'altro non fornisce un vero e proprio periodo transitorio per le attività in corso di costruzione così come era previsto al comma 1 dell'art. 30 della L 64/74 ma non recepito nel TU 380 /01 all'art 104.

Si dà atto che nella citata nota viene peraltro confermato l'avvio delle procedure per la formalizzazione di un emendamento legislativo teso alla riformulazione dell'art. 104 DPR 380/01, così come chiesto anche dalle Regioni e dalle autonomie locali nella seduta del 28 Luglio 2005.

Con la presente si intendono fornire ulteriori chiarimenti (si veda in particolare la nota del 19 Ottobre), in merito all'entrata in vigore dal giorno 23 ottobre del **D.M. 14.09.2005 "Norme tecniche per le costruzioni"**, nei comuni classificati sismici della Toscana con i criteri di prima applicazione contenuti nella citata ord. OPCM 3274 del 20/3/2003, pubblicata nella GU del 8 Maggio 2003.

I lavori di nuove opere o interventi sul patrimonio edilizio:

1. **dal giorno 23 Ottobre 2005, devono essere progettati ed eseguiti** con criteri antisismici, nel rispetto della normativa sismica del DM 14/9/05 o in alternativa della normativa sismica previgente (DM 16/1/1996) come è reso possibile dall'art.14 undevicies della L. 168 del 17.8.2005;
2. **per i quali alla data antecedente il 23 ottobre 2005, non si era concluso l'iter amministrativo per il rilascio o la presentazione del titolo abilitativo edilizio, devono ugualmente essere progettati ed eseguiti** con la normativa sismica del DM 14/9/05 o in alternativa la normativa sismica previgente (DM 16/1/1996) come è reso possibile dall'art.14 undevicies della L. 168 del 17.8.2005;
3. **per i quali alla data antecedente il 23 ottobre 2005, pur disponendo di un titolo abilitativo edilizio già rilasciato (permesso di costruire) o presentato (denuncia di inizio di attività), NON sono iniziati, devono ugualmente essere progettati ed eseguiti** con la normativa sismica del DM 14/9/05 o in alternativa la normativa sismica previgente (DM 16/1/1996) come è reso possibile dall'art.14 undevicies della L. 168 del 17.8.2005;
4. **che alla data antecedente il 23 ottobre 2005, sono iniziati sulla base di regolari titoli abilitativi edilizi, possono essere portati a termine** senza adottare criteri antisismici, in quanto sono stati avviati nel regime di deroga previsto dall'Ord. OPCM 3274/03.

Ai sensi della LR 1 del 3.1 2005 – norme per il governo del territorio - si ricorda che l'inizio dei lavori è regolamentato dagli art. 77, 82, 83 e 84, sia per il permesso di costruire che per la denuncia di inizio attività.

Il comune dispone pertanto dell'elenco dei soggetti aventi titolo abilitativo edilizio che hanno iniziato i lavori prima della data del 23 ottobre 2005 con la quale è entrato in vigore il DM 14.9.2005 ed è cessata la deroga all'applicazione della classificazione sismica prevista all'art. 2, comma 2, della citata Ord. OPCM 3274/03.

I progetti delle nuove opere o degli interventi sul patrimonio edilizio devono essere depositati agli URTT competenti per provincia ai sensi della LR 88/82 – Norme per il controllo dell'attività edilizia – e per quanto previsto con la delibera di GRT n. 604 del 16 Giugno 2003.

Per eventuali chiarimenti si indicano i colleghi, Geom Andrea Melozzi (055.4389069) e Geom. Maurizio Bacci (055.4389050), oltre ai colleghi degli URTT competenti per provincia.

La nota del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, così come ulteriori informazioni tra le quali le modalità di presentazione dei progetti agli URTT, sono consultabili sul sito web del Servizio Sismico Regionale (<http://www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica>).

Distinti saluti.

Il Dirigente Responsabile
Dott. Arch. Maurizio Ferrini

